

ATTO N. 1268

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI
LOCALI

Relatore Presidente Costantino Pacioni

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,
comma 2, del Regolamento Interno


SULLA

***P*roposta DI LEGGE**

***“Differimento dei termini per la riscossione delle
tasse sulle concessioni regionali – Ulteriore
modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 12.6.2002


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.6.2002



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

In riferimento all'atto in epigrafe indicato, si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12.6.2002, in corso di esame dell'atto n. 1213, concernente *"Norme di attuazione del Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) 2002/2004 - Riduzione delle indennità di carica del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e delle indennità per incarichi istituzionali in Enti regionali - Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali"* ha deciso di stralciare dal medesimo l'art. 4, per formularne apposito disegno di legge avente il seguente titolo *"Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali - Ulteriore modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57"* (ATTO N. 1268).

Ha deciso altresì di esprimere sul testo che si propone parere favorevole dando incarico al Presidente Pacioni di relazionare al Consiglio e di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno.




Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Costantino Pacioni

La proposta di legge consente per l'anno 2002, di differire il termine del 31 gennaio per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali, fissato dalla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni, al 30 giugno 2002, tranne alcune tasse rese non applicabili dall'art. 4 della legge finanziaria regionale n. 5/2002 di cui all' "Allegato A" della legge finanziaria medesima.

Con tale provvedimento di dà attuazione a quanto previsto nel DAP 2002/2004.

La I Commissione nella seduta del 12 giugno 2002, nell'esaminare l'atto n. 1213 concernente *"Norme di attuazione del Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) 2002/2004 – Riduzione delle indennità di carica del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e delle indennità per incarichi istituzionali in Enti regionali – Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali"*, in considerazione della ristrettezza dei tempi e della necessità di rendere efficace il provvedimento, ha deciso di stralciare dall'atto n. 1213 medesimo, l'art. 4, per formularne apposita proposta di legge avente il seguente titolo: *"Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali – Ulteriore modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57"* (ATTO N. 1268). Ha deciso altresì di esprimere all'unanimità sul testo che si propone (composto di un unico articolo) parere favorevole, dando incarico al sottoscritto di relazionare al Consiglio, richiedendo l'iscrizione dell'atto stesso ai lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 41 del 23.1.2002, concernente: "Norme di attuazione del Documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) 2002/2004 – Riduzione delle indennità di carica del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e delle indennità per incarichi istituzionali in Enti regionali – Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9.5.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 13.5.2002 (ATTO N. 1213);

ATTESO che la I Commissione consiliare permanente ha ritenuto opportuno stralciare dalla suddetta proposta l'art. 4 per formularne apposito disegno di legge avente il seguente titolo: "*Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali – Ulteriore modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57*" (ATTO N. 1268);

VISTO il parere e la relazione illustrata dal Presidente Pacioni (ATTO N. 1268);


VISTA la legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 5;

VISTO lo Statuto;


VISTO il Regolamento interno;

con votazione sull'unico articolo di cui consta la legge che ha registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___ voti di astensione espressi nei modi di legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali – Ulteriore modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57", composta di un unico articolo nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO
DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE**

Art. 1
(Differimento termini)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 - Legge finanziaria", per l'anno 2002 il termine del 31 gennaio, fissato dalla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2002.